



COMUNE DI BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

Piazza Umberto I°, 6 Tel.0761/636901 Fax: 634016 C.F.: 80004430569 - P.I.: 00212280564

www.comune.bassanoromano.vt.it

IL COMUNE DI BASSANO ROMANO, in attuazione:

- della Legge n. 12 del 6.8.99 la regione Lazio ha approvato la norma sulla "disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica";
- del Regolamento della Regione Lazio n. 2 del 20.09.2000, per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale, che sono invece delegate ai Comuni tutte le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alla formazione/gestione dei bandi, formazione e approvazione delle graduatorie, promozione della mobilità degli assegnatari, nonché gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo;
- della Determinazione n. G11446 del 23.08.2023, della Direzione Regionale politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, Area edilizia residenziale sovvenzionata urbana che ha stabilito il limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Aggiornamento biennale dei limiti di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Biennio luglio 2023 - luglio 2025.

RENDE NOTO

IL SEGUENTE BANDO SPECIALE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATI ALL'ASSISTENZA ABITATIVA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI BASSANO ROMANO

Art. 1

Finalità del bando

Il presente bando speciale ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Bassano Romano.

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D.Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.e i.);

b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune;

c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del comune di Bassano Romano e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal R.r. 2/2000, art. 21, comma 2, modificato dal R.r. 4/2008, art. 1.

(Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:
- *fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;*
- *terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;*
- *terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento)*

d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso.

(Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge)

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 3

Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria

Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica:

da sei mesi a un anno punti .. 01
da un anno a due anni punti .. 02
da due anni a tre anni punti .. 03
da tre anni a quattro anni punti .. 04
da quattro anni a cinque anni punti .. 05
da cinque anni a sei anni punti .. 06
da sei anni a sette anni punti .. 07
da sette anni a otto anni punti .. 08
da otto anni a nove anni punti .. 09
da nove anni in poi punti .. 10

b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

- 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando punti ..4
- 2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:
 2. 1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato punti ..3
 2. 2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato punti ..4

c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:

- 1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando punti .. 4
- 2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando punti .. 4
- 3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio punti ..1

d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento

(Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento) punti ..2

e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente punti ..1

f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

- 1) per oltre 1/3 punti ..3
- 2) per oltre 1/5 punti ..2
- 3) per oltre 1/6 punti ..1

N.B. Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f).

g) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari punti ..4

h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS punti ..4

i) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione punti ..1

N.B. Le condizioni di cui alle lettere h) ed i) non sono cumulabili tra loro.

l) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:

- 1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente punti ..4
- 2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui

componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età punti ..3

3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico punti ..3

4) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa punti ..4

5) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani punti ..2

6) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due punti...4

7) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne punti.. .1

Art. 4

Modalità per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando di concorso, in bollo, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello allegato al presente bando del Comune di Bassano Romano. Nella medesima domanda sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio nonché i documenti da allegare. Non sono ammesse domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal richiedente trasmessa via pec all'indirizzo bassanoromano@legalmail.it recante nell'oggetto "DOMANDA PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE" o presentata al protocollo dell'Ente presso la sede sita in Piazza Umberto I, n. 6, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e certificazione ISEE, pena l'inammissibilità.

Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare.

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.

Art. 5

Termini di presentazione della domanda

Il presente bando ha termine di CHIUSURA A TRENTA GIORNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE Ai sensi dell'art. 6 del R.r. 2/2000 e s.m.i., le graduatorie hanno scadenza semestrale.

Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo può presentare domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove situazioni createsi.

Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve obbligatoriamente essere allegato:

- certificazione ISEE in corso di validità del richiedente.

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Devono, inoltre, essere allegati eventuali certificati medico-sanitari e tecnici, non soggetti alla disciplina dell'autocertificazione, atti ad attestare situazioni e stati che diano diritto ad attribuzioni di punteggio.

Art. 7

Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni

L'ufficio comunale competente procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.

Nel termine massimo di trenta giorni dal termine di presentazione delle domande, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato.

Entro i dieci giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune.

Art. 8

Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del R.r. 2/2000 competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.

Art. 9

Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Sulla base della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del Rr n. 2/2000.

La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sarà di competenza dell'ATER di Viterbo.

Art. 10

Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla L.r. 12/1999 ed al R.r. 2/2000 e s.m.i.

Bassano Romano, li 19 giugno 2024

La Responsabile Area 2
f.to Dott.ssa Laura Dominici